Comune di Venezia – Contratti IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

## **COMUNE DI VENEZIA**

Repertorio n. 131238

## **CONTRATTO DI APPALTO**

PER L' AFFIDAMENTO TRIENNALE 2018/2021 DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI PULIZIA E FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI VENEZIA. CIG733375239A. GARA 16/2018

## **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, Dott. Francesco Vergine, Vice Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi del combinato disposto del comma 5, dell'art. 97 del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e del comma 2 dell'art. 14 del vigente statuto del Comune di Venezia, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) Sig. Maurizio Consoli, omissis, Codice fiscale n.: CN-SMRZ59M10D711I, in qualità di Procuratore Speciale della Società **CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.** come risulta dalla Procura Speciale conferita con atto del Notaio dott. Marco Micheli in data 25.05.2008 n° 52966 di Repertorio e n° 17633 di Raccolta, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale della Società CO.L.SER SERVIZI SCRL: Via G.S. SONNI-NO, 33/A – PARMA - Codice Fiscale e Partita Iva 00378740344;

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

b) Dr. Marzio Ceselin, omissis, che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vene-

zia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Gare Con-

tratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, domiciliato, per la carica,

nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denomi-

nato semplicemente "stazione appaltante"

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.

Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica

io Vice Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo sco-

po di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità

dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione

del presente atto.

PREMESSO:

che con determinazione dirigenziale n. 70 in data 08 gennaio 2018, è

stato stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento

triennale 2018/2021 del servizio a ridotto impatto ambientale di pulizia e

fornitura di prodotti per l'igiene personale degli edifici comunali siti nel

Comune di Venezia per l'importo complessivo presunto a base d'asta,

comprensivo dell'opzione di rinnovo e dell'eventuale proroga di €

10.015.710,38 oneri fiscali esclusi, sulla base delle disposizioni contenu-

te nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, mediante procedura

aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), e art. 60 del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sen-

si dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi ammini-

strativi e Affari generali n. 1589 del 27 agosto 2018, venivano:

- approvati i verbali di gara dal nº 1 al nº 8;

- approvata l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, per la dura-

ta di 3 anni dal 01/10/2018 al 30/09/2021, alla Società COLSER SERVI-

ZI S.C.R.L. per un importo complessivo presunto triennale di €

6.002.392,25 oneri fiscali inclusi, pari ad un ribasso del 17,31%

sull'importo posto a base d'asta.

- con determinazione dirigenziale n. 2157 del 07.11.2018 (PDD n. 2153

del 29.10.2018) e per le motivazioni ivi indicate, è stata approvata

l'estensione del contratto alla ditta Papalini SPA con sede in Fano (PU)

Via Avogadro 21 Cod. fisc. e P.Iva 01474560412, sino al 30.11.2018, nel

limite del quinto dell'importo di contratto;

- con determinazione dirigenziale nº 2255 del 19/11/2018 è stata affida-

ta alla ditta Papalini SPA con sede in Fano (PU) Via Avogadro 21 Cod.

fisc. e P.Iva 01474560412, la prosecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma

12 del D.lgs. n.50/2016 e per le motivazioni ivi indicate, del servizio og-

getto del presente contratto per il periodo 01.12.2018 - 28.02.2019;

- con determinazione dirigenziale nº 392 del 28/02/2019 è stata affidata

alla ditta Papalini SPA con sede in Fano (PU) Via Avogadro 21 Cod. fisc.

e P.Iva 01474560412, la prosecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 12

del D.lgs. n.50/2016 e per le motivazioni ivi indicate, del servizio ogget-

to del presente contratto per il periodo 01.03.2019-31.03.2019;

**TUTTO CIÒ PREMESSO** 

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Comune di Venezia – Contratti IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

# Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, documenti tutti allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere A) e B) e sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

#### **Articolo 2. Durata**

1. Il servizio decorre dal 01 aprile 2019 e termina il 31 marzo 2022.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto**

- L'importo contrattuale presunto triennale ammonta ad € 4.919.993,65
   (euro quattromilioninovecentodiciannovemilanovecentonovantatre/65),
   oneri fiscali esclusi, così composto:
- € 4.278.192,94 per pulizie ordinarie e periodiche a canone da corrispondere secondo le modalità di cui all'art. 10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre a:
- € 39.990,00 per piccole forniture
- € 28.303,83 per interventi straordinari di carattere urgente, imprevedibile e non programmabile
- € 545.906,88 per pulizie a richiesta
- € 27.600,00 per oneri per la sicurezza

se ed in quanto dovuti secondo le modalità di cui all'art. 10 del capitola-

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

to speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste

dall'art. 10 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone de-

legate ad operare su di esso sono indicati nella dichiarazione allegata al

presente contratto sotto la lettera C).

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con

le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del

conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle

operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore

si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda

modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verifi-

carsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante

avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di PEC mail, salvo in

ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità asso-

luta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine,

si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei con-

tratti stipulati con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraen-

ti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equi-

pollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a

saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di

appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati

al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad ef-

fettuare sul c/corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confron-

ti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe

concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive

modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con

modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse ver-

so la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di

Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

la stazione appaltante applica le penalità previste nel medesimo articolo

previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore.

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del Capi-

tolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla ri-

soluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste

dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 22 del Ca-

pitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codi-

ce civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la vio-

lazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. Igs.

165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha pre-

sentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del

vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparen-

za del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice co-

municazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarci-

mento dei danni prodotti.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previ-

denza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico

e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vi-

gore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai

sensi dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché

quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salu-

te, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il

documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16

bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

28 gennaio 2009 n. 2.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il pre-

sente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante

polizza fidejussoria n. de 0623549 in data 05 settembre 2018, emessa

da Atradius Credito y Caucion S.A., per l'importo di € 338.749,35 ridot-

to ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato

dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del pre-

sente contratto.

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, si prende atto che,

in relazione all'informazione antimafia richiesta alla Banca Dati naziona-

le Antimafia (B.D.N.A.) con nota PR\_PRUTG\_Ingresso\_0043913\_20180919

si procede a stipulare il presente contratto, anche in assenza delle infor-

mazioni antimafia, in quanto i soggetti, di cui all'art. 85 del D. Lgs. n.

159/2011, hanno presentato in data 12/03/2019 (di cui al PG 0132201

del 13/03/2019) l'autodichiarazione antimafia, attestante l'insussistenza

nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui

all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codi-

ce civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successi-

vamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli

artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale a titolo

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del

contratto, salvo il maggior danno.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-

va espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-

fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei diri-

genti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,

319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore as-

sume la responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da par-

te di persone o di beni, tanto dello stesso Appaltatore quanto dell'Ammi-

nistrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio in

argomento ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre ina-

dempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stes-

so riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabi-

lità civile per danni a terzi, nell'esecuzione del servizio per la medesima

durata, con la polizza nº 2010/03/2077325 (scadenza 30/04/2019)

emessa da Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Parma.

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata

del presente contratto le polizze di cui al punto precedente e a mante-

nerle efficaci e valide.

Articolo 11. Subappalto

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

1. L' appaltatore non ha indicato, nell'istanza di partecipazione alla gara,

di voler subappaltare parte del servizio ai sensi dell'art. 105 del d.lgs

50/2016.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario

deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ol-

tre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collabora-

tori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svol-

ta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicem-

bre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del

31 gennaio 2014 e n. 291 del 12 settembre 2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appal-

tatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di

comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena cono-

scenza. L'appaltatore si impegna a rendere edotti del contenuto del Co-

dice di comportamento interno i propri collaboratori a qualsiasi titolo,

rendendolo disponibile per presa visione nelle proprie sedi e in quelle de-

gli eventuali subcontraenti.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno

approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate,

IMPOSTA DI BOLLO assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per

iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a

dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove que-

ste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di

eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domici-

lio legale in Venezia - San Marco 4136.

**Articolo 15. Foro Competente** 

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'inter-

pretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il

Foro di Venezia.

Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati

allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo

ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale 1589 del 27 agosto 2018, con allegati i

verbali di gara;

- l'offerta tecnico-organizzativa;

- il DUVRI (documento di valutazione unica dei rischi interferenziali).

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 17. Trattamento dei dati personali.

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura

di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione del previgente art. 13 del

d. lgs. 30.6.2003, n. 196, a fornire l'informativa per i dati personali

trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad

esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di

gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente con-

nessi alla gestione dello stesso. La stazione appaltante con separato atto

provvederà ad integrare l'informativa alla luce del Regolamento UE

2016/679.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali

a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si

svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue

2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso

regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE

2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di

ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-

vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I tratta-

menti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-

mento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione

del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso,

per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sotto-

scrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente

IMPOSTA DI BOLLO

assolta in modo virtuale

Aut. Intend. di Finanza Venezia

N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.ve-

nezia.it.

Articolo 18. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono

ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è

soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registra-

zione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n.

131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

stazione appaltante.

E richiesto, io Vice Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del

quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo han-

no dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, appro-

vandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per

essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n.

13 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi

del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazio-

ne Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Procuratore Speciale della Società Maurizio Consoli

Il Dirigente del Comune di Venezia Marzio Ceselin

Il Vice Segretario Generale Francesco Vergine